

Corporeno, 1 Settembre 2010

Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO

(il presente Documento, per quanto attiene al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, è da consultare congiuntamente alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari redatta da Iccrea Banca S.p.A.)

Premessa

Fra le novità più significative introdotte dalla Direttiva *MiFID*, a far data dal 1° novembre 2007, è da rimarcare l'abolizione dell'obbligo, per gli intermediari, di negoziare sui mercati regolamentati (c.d. principio della "concentrazione degli scambi").

Gli ordini di acquisto e di vendita, quindi, potranno essere eseguiti non solo sui mercati regolamentati ma anche in "nuove sedi", quali i sistemi multilaterali di negoziazione (definiti dalla Direttiva *multilateral trading facilities* – nel prosieguo del documento: MTF) e direttamente, a certe precise condizioni di frequenza ed operatività, dagli stessi intermediari in contropartita diretta (in tal caso, nel prosieguo del documento, si fa riferimento alla figura degli "internalizzatori sistematici").

Nello spirito della Direttiva, in questo nuovo contesto potrà crearsi una maggiore competitività, a favore degli investitori, con incremento dell'efficienza degli scambi e con la contrazione dei costi di negoziazione.

Quanto sinteticamente esposto, comporta nuovi obblighi per la Banca; in primo luogo, essa sarà tenuta:

□ Alla valutazione e al confronto fra le "sedi di esecuzione", al fine di poter indirizzare gli ordini provenienti dalla clientela verso quella che assicuri alla stessa il miglior risultato possibile (principio delle "condizioni più favorevoli", nel prosieguo del documento: *best execution: riferimento normativo art.45 del Regolamento Consob16190/2007*).

Per il concreto rispetto di tale principio, la Banca deve definire ed attuare una strategia di esecuzione ed una strategia di trasmissione degli ordini del cliente.

Si precisa che la disciplina di *best execution* non si riferisce solo al servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela ed alla negoziazione in conto proprio ma anche, sia pure con alcune distinzioni, al servizio di ricezione e trasmissione ordini

La normativa non detta una disciplina specifica della *best execution* per il servizio di collocamento; la Banca si impegna comunque, nel fornire tale servizio, al rispetto del principio di chiarezza e di correttezza nei confronti del proprio cliente.

Documento relativo alla strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini di Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo

Il presente documento, descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario trattato:

□ La strategia di esecuzione (di seguito, nel documento: *execution policy*), che la Banca adotterà nel servizio di esecuzione degli ordini dei clienti e nel servizio di negoziazione in conto proprio, al fine di garantire, il rispetto della *best execution*

Riferimento normativo: articolo 46 del Regolamento CONSOB 16190/2007

- La strategia di trasmissione (di seguito, nel documento *transmission policy*), che la Banca adotterà nel servizio di ricezione e trasmissione ordini

Riferimento normativo: articolo 48 del Regolamento CONSOB 16190/2007

- Le modalità di monitoraggio e di revisione cui la Banca sottoporrà le proprie strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini

Riferimento normativo: articoli 47 e 48 del Regolamento CONSOB 16190/2007

L'articolazione del documento

In primo luogo, si descrivono i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione che la Banca ha preso in considerazione per raggiungere il miglior risultato per il cliente; si procede, poi, con la descrizione della condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Qualora lo strumento finanziario sia negoziato direttamente dalla Banca (strategia di *execution policy*), per ciascuna tipologia trattata, sarà indicato:

□ L'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca, che determinano la scelta dell'esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile
□ L'elenco delle sedi di esecuzione selezionate per ciascuno strumento finanziario
□ I criteri di scelta delle sedi di esecuzione (o la decisione di non avvalersi di sedi di esecuzione "alternative")
□ L'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicate dalle controparti

Qualora lo strumento finanziario sia gestito in sede di *transmission policy*, per ciascuna tipologia trattata, sarà indicato:

□ L'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca, che determinano la scelta del <i>broker</i> (negoziatore) per ottenere il miglior risultato possibile
□ L'elenco dei negoziatori (broker) selezionati per ciascuno strumento finanziario
□ I criteri di scelta dei negoziatori (broker)
□ L'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicate dalle controparti

Per quanto concerne la fase di monitoraggio e revisione periodica delle strategie contenute nel presente documento, saranno evidenziate:

□ Le modalità e gli strumenti attraverso i quali la Banca monitora il rispetto della <i>best execution</i>
□ La periodicità e le modalità con cui la Banca riesamina la propria <i>execution policy</i>
□ Le modalità con cui vengono gestite le richieste della clientela , che richiedono la dimostrazione della <i>best execution</i>

Le modalità di comunicazione alla clientela della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

Le informazioni principali sulla *execution policy* che la Banca adotta **devono essere comunicate al cliente** (articolo 46, comma 1, lettera a Reg. 16190/2007).

Tali informazioni, che ai sensi del successivo comma 3 e 4 sono da comunicare in "tempo utile" e "su supporto durevole" consistono in:

□ indicazione dell'importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione
□ elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Banca fa motivato affidamento per adempiere all'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">❑ chiaro avviso che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella <i>execution policy</i> limitatamente agli elementi oggetto di dette istruzioni |
|--|

Le informazioni vanno fornite al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento, quindi devono essere consegnate all'atto della stipula/ rinnovo del contratto quadro che regola la prestazione di servizi di investimento.

La Banca è tenuta a raccogliere il consenso preliminare del cliente alla propria *execution policy*.

Analogo trattamento deve essere riservato anche all'informativa che la Banca deve fornire al cliente sulla propria *transmission policy*, ai sensi dell'articolo 48, comma terzo, del Regolamento Intermediari.

(A differenza di quanto previsto per la *execution policy*, non è previsto il consenso preliminare esplicito da parte del cliente, ciò nonostante, e per motivi di cautela, la Banca ha previsto – con la sottoscrizione della *transmission policy* – una forte “presa d’atto” da parte del cliente medesimo della citata informativa, atteso lo stretto legame operativo che lega le due strategie fra loro).

Relazioni delle strategie di esecuzione e trasmissione policy con altre strategie adottate da Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo. – Organizzazione e Comunicazione interne.

Le strategie di cui al presente documento – integrando quanto già previsto dalle normative vigenti (sia di fonte interna sia di fonte esterna) e dai contratti di lavoro del personale dipendente – costituiscono parte dei principi cui l'attività aziendale in tema di prestazione di servizi di investimento è informata.

A tal fine, per assicurare la loro capillare diffusione presso tutti il personale coinvolto nel processo, le strategie in questione sono diffuse e costantemente accessibili – come consuetudine- tramite Rete Interna.

Le predette strategie **non possono** essere lette e applicate disgiuntamente da altre politiche adottate dalla Banca in tema di intermediazione finanziaria, quali in particolare le strategie :

- ❑ sulla **classificazione della clientela** ;
- ❑ sui **conflitti d'interesse** ;
- ❑ in **tema di incentivi**.

Eventuali dubbi interpretativi sulle predette strategie e sulla loro applicazione devono essere sottoposti al Responsabile Area Finanza a mezzo posta elettronica, che fornirà, con le forme ritenute opportune, chiarimenti e istruzioni volte ad assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni nella quotidiana prestazione dei servizi finanziari.

Revisione periodica delle strategie

Il riesame delle strategie avverrà con periodicità annuale, o, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, utilizzando le sedi di esecuzione incluse nella strategia di *execution policy*, o tali da influire sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, per quanto attiene la *transmission policy*.

Le linee – guida per l'esecuzione degli ordini

Si premette che la disciplina della *best execution*, nel suo complesso, si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali; non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui le stesse richiedano un livello maggiore di protezione.

La Banca ha provveduto ad individuare, in via preventiva, i *broker* o negoziatori ai quali trasmettere gli ordini per l'esecuzione, nonché le fattispecie in cui la negoziazione in conto proprio consente il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela.

Per strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati oppure MTF, nel caso in cui alcuni ordini fossero eseguiti al di fuori di essi, cioè in contropartita diretta con il cliente (le cosiddette operazioni *over the counter*, nel seguito del documento. Operazioni *OTC*), la Banca si impegna ad eseguire tali modalità di ordini raccogliendo il consenso specifico del cliente interessato.

Ogni qual volta l'ordine del cliente sia accompagnato da istruzioni specifiche impartite dal cliente, la Banca opererà secondo tali istruzioni, anche in deroga alla propria *execution policy*.

In caso di istruzioni specifiche (esempio: il cliente indica la sede di esecuzione su cui acquistare/vendere gli strumenti finanziari, la quantità, il prezzo): la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni.

In caso di istruzioni parziali (esempio: il cliente indica limiti di prezzo senza indicare la sede di esecuzione): la Banca esegue l'ordine per le istruzioni ricevute e applica la propria *execution policy* per la parte non specificata.

Qualora le istruzioni fornite dal cliente (siano esse parziali o totali) non consentano alla Banca il rispetto della propria *execution policy*, è fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, salvo il caso di contrarie indicazioni della normativa comunitaria e nazionale.

In caso di motivate ragioni tecniche, la Banca può derogare alla propria *execution policy* anche in assenza di specifiche istruzioni del cliente: ciò può accadere per ragioni di convenienza per il cliente medesimo.

La scelta di una sede di esecuzione non presente nella propria *execution policy* potrebbe verificarsi nel caso in cui:

- ❑ Si verifichi una naturale sproporzione fra i tempi in cui significativamente evolvono le condizioni di mercato e quelli amministrativi necessari al conseguente mutamento della policy (con comunicazione delle nuove condizioni al cliente)
- ❑ In caso di momentanea interruzione dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi di esecuzione indicate nell'*execution policy*

La Banca, inoltre, nella prestazione dei servizi di investimento, esegue gli ordini della clientela privilegiando le sedi di esecuzione che garantiscono maggiore liquidità.

I fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione

Ai sensi della normativa vigente, ai fini del raggiungimento del migliore risultato possibile per il cliente, è necessario considerare il **corrispettivo totale** :

Con tale termine si intende la combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente connessi all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:

- ❑ Costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione dell'ordine
- ❑ Costi di *clearing* e di *settlement*
- ❑ Costi che debbano essere corrisposti a terzi coinvolti nell'esecuzione degli ordini
- ❑ Oneri di natura fiscale
- ❑ Commissioni proprie della Banca.

La Banca, per la clientela al dettaglio e professionale, ritiene che il fattore del corrispettivo totale sia quello cui assegnare un maggior peso ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile.

Una maggiore importanza può, comunque, essere attribuita ad altri fattori di esecuzione, qualora questi, a giudizio della Banca, risultino decisivi, ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Tali fattori vengono così sintetizzati:

- ❑ Rapidità di esecuzione
- ❑ Probabilità di esecuzione
- ❑ Probabilità di regolamento
- ❑ Dimensione dell'ordine
- ❑ Natura dell'ordine

Le sedi di esecuzione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del Regolamento 16190/2007. La Banca, quando negozia in conto proprio, non rientra fra le sedi di esecuzione normativamente considerate. Nel prosieguo del documento, si utilizzerà comunque – per tali negoziazioni – la locuzione “sedi di esecuzione” per maggiore chiarezza di esposizione.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Nella presente sezione, si dedica un apposito paragrafo per ciascuna tipologia di servizio d'investimento prestato (ricezione e trasmissione ordini, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio) e per categorie di strumenti finanziari trattati dalla Banca, suddivise, a loro volta, in sotto – categorie, che – in via generale – corrispondono al mercato di quotazione/scambio dello strumento finanziario medesimo.

Per ciascun servizio di investimento, sono dettagliati:

- ❑ L'elenco dei fattori di esecuzione, secondo l'ordine d'importanza ad essi attribuito dalla Banca
- ❑ L'elenco delle sedi di esecuzione/dei *broker* selezionati per ciascuno strumento finanziario
- ❑ I criteri di selezione delle sedi di esecuzione/*broker* selezionati dalla Banca (ovvero la decisione della medesima di non avvalersi di sedi e/o negoziatori alternativi)

La Banca ha deciso di assegnare a tutti i clienti, nella scelta dei fattori di esecuzione, il trattamento riservato ai clienti al dettaglio, caratterizzato da un maggior livello di tutela

La ricezione e la trasmissione di ordini

La Banca riceve e trasmette gli ordini per i quali la stessa non prevede la negoziazione in conto proprio (*in contropartita diretta*); il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente viene garantito tramite accesso alle sedi di esecuzione mediante intermediari negoziatori selezionati dalla Banca.

Gli ordini sono raccolti principalmente tramite le Filiali, in forma cartacea oppure telefonica.

Per la scelta relativa alle sedi di esecuzione ed agli intermediari negoziatori, la Banca ha optato, in base alle motivazioni di seguito elencate, per singolo strumento finanziario e per sede di esecuzione, per un negoziatore unico.

Con delibera iniziale del C.d.A. del 7 novembre 2007, confermata in sede di revisione periodica delle strategie, il negoziatore unico è stato identificato in ICCREA BANCA SPA.

La scelta del negoziatore ICCREA BANCA quale negoziatore unico è stata effettuata in base ai seguenti criteri di selezione, che la Banca ha adottato al fine di garantire il miglior risultato possibile:

- ❑ Garanzia per i clienti della Banca di un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto ICCREA BANCA, anche in virtù del suo rapporto continuativo con la Banca, può garantire la propria offerta di servizi di investimento in maniera tempestiva ed efficace
- ❑ Garanzia di costi competitivi, in quanto ICCREA BANCA può convogliare e gestire presso di sé i flussi provenienti da tutto il sistema d'offerta del Credito Cooperativo
- ❑ Garanzia di integrazione dei sistemi informatici di ICCREA BANCA con quelli della Banca
- ❑ Gestione integrata di tutte le complesse fasi del processo di negoziazione degli strumenti
- ❑ Assenza del rischio di “dumping strumentale”, in quanto ICCREA BANCA, quale “banca di banche” si esimerà dal competere con la BCC nel medesimo bacino di utenza.

Infine, la scelta del negoziatore unico per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca di Cooperativo dall'assumere la figura di “raccoltore attivo di ordini”, che comporterebbe – al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore “migliore” – la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare “al meglio” gli ordini (c.d sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l'attività della Banca.

Il documento contenente la “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di Iccrea Banca SpA, nella sua ultima versione, è stato approvato dal CdA della Banca e costituisce parte integrante delle presenti strategie di Banca Centro Emilia in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Ogni variazione nelle scelte riportate nei due documenti sarà preventivamente sottoposta all'approvazione del CdA e verrà di seguito pubblicata secondo le modalità proprie della presente informativa.

L'ultimo aggiornamento della “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari” di Iccrea Banca SpA ha decorrenza 2 Settembre 2010.”: le modifiche apportate sono state approvate dal C.d.A. di Banca Centro Emilia e inserite nella policy della Banca in data 1 settembre 2010.

Al documento “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari” di Iccrea Banca si rimanda, oltre che per una descrizione dettagliata dei fattori di esecuzione, delle sedi di esecuzione e dei criteri di gestione degli ordini, in modo in particolare per:

- condizioni economiche proposte da Iccrea Banca SpA per il proprio servizi di intermediazione (che includono anche commissioni e spese applicate dai gestori e dai depositari per le diverse sedi di esecuzione);
- *broker* utilizzati sui mercati esteri.

Si riporta di seguito una sintesi delle strategie per strumento finanziario/sede di esecuzione tratte dal citato documento di Iccrea Banca.

Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, opzioni futures ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

La Banca, per il tramite del negoziatore ICCREA BANCA SPA in conformità alla strategia di esecuzione da quest'ultimo indicata eseguirà gli ordini di specie esclusivamente sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (MTA , SeDex,TAH, ETFplus, IDEM, MIV).

La Banca, mediante il consenso dato alla strategia di esecuzione del negoziatore ICCREA BANCA, concorda con tale scelta, in quanto, per il grado di efficienza e di liquidità raggiunto, Borsa Italiana S.p.A continua a rappresentare la principale sede di esecuzione per gli strumenti considerati.

I fattori di esecuzione

In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza)

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)
Rapidità di esecuzione
Probabilità di esecuzione
Probabilità di regolamento
Dimensione dell'ordine
Natura dell'ordine

Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati NON Nazionali (ESTERO UE ed Extra UE)

Gli ordini su tali strumenti finanziari sono eseguiti sui “mercati di riferimento”; Iccrea Banca, cui perverranno gli ordini della Banca, trasmette gli ordini a primari *broker* internazionali in grado di accedere direttamente, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari, al mercato regolamentato più significativo in termini di liquidità.

I fattori di esecuzione

In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza)

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)
Probabilità di esecuzione
Rapidità di esecuzione
Probabilità di regolamento
Dimensione dell'ordine
Natura dell'ordine

Titoli di Stato ed obbligazioni negoziati unicamente (o prevalentemente) su uno tra:

- **il mercato regolamentato italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A.,**
- **il sistema multilaterale di negoziazione gestito da HI-MTF SIM S.p.A.**
- **il sistema multilaterale di negoziazione gestito da EUROTIX SIM S.p.A.**

Tali ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da HI-MTF Sim S.p.A. o da EuroTIX Sim S.p.A., di cui l'Iccrea Banca è aderente diretto. Per i fattori di esecuzione si veda quanto indicato al paragrafo relativo a titoli azionari ed altri strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Titoli di Stato ed obbligazioni negoziati sia sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da HI-MTF SIM S.p.A. e da EUROTIX S.p.A.

Tali ordini sono eseguiti alternativamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da HI-MTF Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A., di cui l'Icecrea Banca è aderente diretto secondo i fattori di esecuzione sotto riepilogati:

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)

Dimensione dell'ordine

Informazioni relative al mercato HI MTF sono disponibili sul sito: www.himtf.com

Informazioni relative al mercato HI MTF sono disponibili sul sito: www.eurotlx.com

Icecrea Banca S.p.A. detiene una partecipazione del capitale sociale della società Hi-Mtf Sim S.p.A. pari al 20% e, nel contesto di tale mercato, assolve anche al ruolo di market maker.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame sono gestiti da Icecrea Banca attraverso un applicativo che assicura un instradamento dinamico degli ordini tra le offerte presenti su ciascuna potenziale Sede, tenuto conto della gerarchia dei fattori di esecuzione sopra descritta.

Titoli di Stato ed obbligazioni NON negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e NON negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da HI-MTF SIM S.p.A. e da EUROTIX S.p.A.

Per tali strumenti finanziari, la Banca esegue gli ordini tramite l'invio al negoziatore unico ICCREA BANCA che esegue le operazioni in conto proprio, secondo i fattori di esecuzione sotto riepilogati:

Probabilità di esecuzione

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)

Rapidità di esecuzione

Probabilità di regolamento

Dimensione dell'ordine

Natura dell'ordine

La gerarchia dei fattori di esecuzione, in deroga al principio di priorità che, nella strategia della Banca, assume il corrispettivo totale, è qui modificata tenuto conto del tipo di strumento finanziario trattato.

Le condizioni di prezzo applicate dall'Istituto alle operazioni concluse su tale Sede sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti, individuate sui principali circuiti *over the counter (OTC)* o tramite le quotazioni offerte da altri market maker, sulle principali sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali ovvero sulla base di modelli di valutazione elaborati da strutture autonome e distinte dalla struttura che tramita gli ordini.

Derivati non quotati

Le operazioni di specie, che, in base alle disposizioni statutarie, possono perseguire solo fini di copertura, sono negoziate attraverso la negoziazione in conto proprio da ICCREA BANCA, secondo i seguenti fattori di esecuzione:

Natura dell'ordine

Dimensione dell'ordine

Probabilità di esecuzione

Rapidità di esecuzione

Covered Warrants emessi da Iccrea Banca S.p.A.

I Covered Warrants non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati. L'Emittente si impegna, tuttavia, a negoziare detti strumenti finanziari sul Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. (in cui Iccrea Banca S.p.A detiene partecipazioni pari al 20%) in modo da fornire, direttamente o indirettamente per il tramite di Market Makers, prezzi in acquisto e/o in vendita su base continuativa. Qualora il titolo non fosse ammesso alle negoziazioni su detto Sistema Multilaterale di Negoziazione, l'Emittente, su richiesta dell'Investitore pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento, si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Covered Warrant sul mercato secondario mediante il servizio di investimento "negoziare per conto proprio" (in contropartita diretta).

LA NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO DELLA BANCA

L'obbligo di garantire la *best execution* si applica anche a tutti i tipi di strumenti negoziati *OTC*; la Banca perciò, anche per il servizio di negoziazione in conto proprio, si impegna a garantire il miglior risultato possibile.

La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta senza qualificarsi come "sede di esecuzione" ovvero senza assumere la qualifica di "internalizzatore sistematico", secondo quanto previsto dalla nuova normativa.

Non appaiono sussistenti, infatti, i requisiti richiesti dagli articoli 4.1 n.7 della Direttiva 2004/39/CE e 21 Reg. 1287/2006

Nel resto del documento, la posizione della Banca che agisce in contropartita diretta verrà descritta con la locuzione "negoziare in conto proprio".

Nell'attività di negoziazione in conto proprio, gli ordini sono raccolti tramite le filiali, in forma cartacea o telefonica e possono riguardare solo le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- ❑ Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo
- ❑ Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati comunitari illiquidi per le quali il negoziatore di riferimento ICCREA BANCA non negozi in conto proprio e/o tramite MTF
- ❑ Azioni della Banca di Credito Cooperativo, rivenienti dalla riserva di acquisto delle proprie azioni, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale. (Tale fattispecie è stata prevista in via prudenziale in quanto è ormai pacifico – nella produzione amministrativa CONSOB (cfr. 14912/2005) – che le azioni di BCC "... quand'anche si volesse escludere che le azioni del tipo di che trattasi possiedano le caratteristiche dello strumento finanziario, in ogni caso, le medesime azioni rientrerebbero nella più ampia categoria di "PRODOTTO FINANZIARIO", avuto riguardo al contenuto della proposta contrattuale che mostra una prevalente natura finanziaria dell'investimento, connotata dall'impiego di capitali, dall'aspettativa di rendimento e da un rischio dell'attività direttamente connesso e correlato all'impiego del capitale").
- ❑ Pronti contro termine non negoziati in mercati regolamentati

La Banca, inoltre, e con le modalità di raccolta ordini già descritte per la negoziazione in conto proprio, potrà eseguire gli ordini dei clienti, trasmettendo a broker terzi ordini sulla categoria degli strumenti finanziari di seguito indicati (negoziare c/terzi).

- ❑ Obbligazioni non quotate e quotate sui mercati comunitari illiquidi per le quali il negoziatore di riferimento ICCREA BANCA non negozi in conto proprio e/o tramite MTF

In base all'art. 51 del Regolamento Consob 16191/2007 comma 3 (Regolamento Consob in materia di mercati – Disposizioni transitorie e finali), per quanto attiene agli obblighi in materia di trasparenza pre e post negoziazione si applicano i criteri individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035 . Si ricorda che tale delibera disciplina le regole di funzionamento dei Sistemi di Scambi Organizzati.

Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo

La Banca negozia gli ordini della clientela sugli strumenti di specie (nella fase successiva al collocamento) in conto proprio.

I fattori di esecuzione e la sede di esecuzione

Quale gerarchia dei fattori di esecuzione (attesa la natura dello strumento e della sede di esecuzione), la Banca indica:

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)
Probabilità di esecuzione e regolamento
Rapidità di esecuzione e regolamento
Dimensione dell'ordine
Natura dell'ordine

La determinazione del prezzo dello strumento avviene tramite utilizzo di un modello di pricing interno che, in base alle caratteristiche finanziarie specifiche del titolo oggetto di valutazione consente di calcolare il relativo *fair value*.

In particolare la determinazione del prezzo dello strumento avviene, a seconda che si tratti di una obbligazione a Tasso Variabile oppure di una obbligazione a Tasso Fisso e/o Step Up - Step Down, con le modalità sotto descritte.

- Per le obbligazioni a Tasso Variabile il prezzo del titolo è determinato secondo un processo che prevede inizialmente la stima dei flussi cedolari e successivamente l'attualizzazione dei flussi di cassa dell'obbligazione.

I flussi cedolari non ancora determinabili sono calcolati, con l'applicazione dell'eventuale spread previsto dall'obbligazione, ipotizzando che il parametro di riferimento dell'obbligazione oggetto di negoziazione rimanga costante nel tempo e uguale all'ultimo valore disponibile alla data di valutazione.

L'attualizzazione dei flussi di cassa dell'obbligazione viene effettuata utilizzando come fattore di sconto il valore puntuale del tasso Euribor act/360 di durata corrispondente alla periodicità del flusso cedolare, del giorno precedente la data di valutazione dell'obbligazione.

Sul tasso utilizzato per l'attualizzazione la Banca applicherà uno spread a favore della medesima non superiore a 50 basis points (0,50%).

Se il valore del rendimento dei Titoli dello Stato Italiano a tasso variabile (C.C.T.) di durata corrispondente alla scadenza dell'obbligazione - calcolato secondo la stessa metodologia - dovesse essere superiore al valore sopra specificato (valore puntuale del tasso Euribor act/360 di durata corrispondente alla periodicità del flusso cedolare maggiorato di 50 basis points), come fattore di attualizzazione verrà utilizzato detto valore del tasso di rendimento dei Titoli di Stato Italiani.

Al prezzo così calcolato, vengono applicate le commissioni e spese previste contrattualmente con il cliente nell'ambito del "*contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine*".

- Per le obbligazioni a Tasso Fisso e Step Up / Step Down il prezzo del titolo è determinato utilizzando come fattore di attualizzazione il tasso di mercato di pari durata (o di durata immediatamente superiore):

- ✓ Euribor act/360 se la vita residua dell'obbligazione non è superiore ai 12 mesi;
- ✓ IRS (interest rate swap) se la vita residua dell'obbligazione è superiore ai 12 mesi.

Sul tasso utilizzato per l'attualizzazione la Banca applicherà uno spread a favore della medesima non superiore a 50 basis points (0,50%).

Se il valore del rendimento dei Titoli dello Stato Italiano di durata corrispondente alla scadenza dell'obbligazione dovesse essere superiore al valore sopra specificato (Euribor o IRS di durata corrispondente alla scadenza dell'obbligazione maggiorato di 50 basis points), come fattore di attualizzazione verrà utilizzato il detto valore del tasso di rendimento dei Titoli di Stato Italiani.

Al prezzo così calcolato, vengono applicate le commissioni e spese previste contrattualmente con il cliente nell'ambito del "contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine".

La sede di esecuzione, attesa la natura dello strumento finanziario trattato, coincide – necessariamente – con la stessa Banca di Credito Cooperativo, non essendo le obbligazioni di specie trattate in altra sede.

Obbligazioni non quotate e quotate sui mercati comunitari illiquidi per le quali il negoziatore di riferimento ICCREA BANCA non negozi in conto proprio e/o tramite MTF
--

Negoziante in conto proprio

I fattori di esecuzione

sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza).

Probabilità di esecuzione
Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento(corrispettivo totale)
Rapidità di esecuzione
Probabilità di regolamento
Dimensione dell'ordine
Natura dell'ordine

La gerarchia dei fattori di esecuzione, in deroga al principio di priorità che, nella strategia della Banca, assume il corrispettivo totale, è modificata tenuto conto del tipo di strumento finanziario trattato.

Scelta delle sedi di esecuzione

Operando la Banca in conto proprio, la stessa assume la veste di unica sede di esecuzione.

Nella determinazione dei prezzi la Banca tiene conto dei seguenti fattori:

- per i titoli liquidi: sono presi in considerazione i prezzi di riferimento proposti dai principali contributori attivi sulle piattaforme elettroniche di riferimento (quali Reuters o Bloomberg);
- 1) per i titoli illiquidi: nella determinazione del prezzo dello strumento si utilizza un modello di pricing interno che, partendo dalle caratteristiche finanziarie specifiche del titolo oggetto di valutazione (tipo tasso, importo delle cedole, modalità dell'eventuale indicizzazione, duration, vita residua) applica ai flussi del titolo, secondo le modalità di calcolo del tasso interno di rendimento, un fattore di sconto commisurato al corrispondente tasso euribor (per titoli con vita residua non superiore a 12 mesi o a tasso variabile indicizzato a parametri monetari) oppure IRS ("interest rate swap" – per titoli a tasso fisso con durata superiore a 12 mesi) vigente alla data di calcolo, rettificato con lo spread creditizio che contraddistingue l'emittente del titolo su durate similari, desumibile da altre emissioni quotate o più liquide, oppure da altre informazioni e valutazioni dotate dei necessari requisiti di trasparenza ed oggettività.
Similmente si procederà per valutare eventuali titoli con struttura finanziaria più complessa.

Negoziatore in conto terzi

I fattori di esecuzione che guidano la scelta del *broker*/sede di esecuzione sono del tutto simili a quelli sopra esposti per la negoziazione in conto proprio.

Azioni della Banca di Credito Cooperativo, rivenienti dalla riserva di acquisto delle proprie azioni, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale

I fattori di esecuzione, la formazione del prezzo, la sede di esecuzione

Quale unico fattore di esecuzione, la Banca (attesa la natura dello strumento e della sede di esecuzione) indica:

Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (c.d. total consideration)

La Banca, quale unica sede di esecuzione (le azioni della Banca di Credito Cooperativo sono infatti gravate da penetranti vincoli di circolazione definiti dallo Statuto sociale), negozia tali strumenti finanziari al valore nominale (più i costi d'appresso indicati).

Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati

La Banca esegue tali operazioni in conto proprio

I fattori di esecuzione, il prezzo, la sede di esecuzione

Non esistendo mercati regolamentati all'ingrosso per clientela al dettaglio su tali operazioni, la Banca ritiene di poter offrire alla propria clientela "*operazioni personalizzate*" che consentano:

- rapidità nell'esecuzione (in questo senso, operando la Banca in conto proprio quale sede di esecuzione, non si è vincolati alla tempistica di altri negoziatori)
- probabilità di esecuzione (l'operazione è oggetto di "*chiusura*" con la Banca stessa).

che consentono buoni vantaggi, specie nel caso di prodotti illiquidi, senza mercati alternativi, o comunque in grado di fornire la personalizzazione dell'operazione richiesta.

Per questo motivo, la gerarchia dei fattori di esecuzione utilizzata è la seguente

Probabilità di esecuzione
Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale)
Rapidità di esecuzione
Probabilità di regolamento
Dimensione dell'ordine
Natura dell'ordine

Modalità operativa di esecuzione delle disposizioni

La Banca monitora l'efficacia delle presenti strategie ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

La dimostrazione citata sarà data anche per i casi in cui la Banca ha scelto un negoziatore e/o broker cui trasmettere ordini per alcune tipologie di strumenti finanziari: nella fattispecie tale obbligo – a carico dei negozianti/brokers – viene formalizzato negli accordi di servizio.

In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un'unica sede di esecuzione/ negoziatore sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del miglior risultato possibile.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/ negozianti non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l'accesso o l'esclusione di un mercato) sempre comunque con l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

In particolare, su richiesta del cliente verrà dimostrato come le *fees* e le commissioni che sostiene il cliente siano in funzione:

- dei costi sostenuti dallo stesso la Banca per l'accesso a più *sedi di esecuzione/ negozianti*;
- della categoria di appartenenza del cliente;
- delle sedi di regolamento;
- che l'impresa abbia effettivamente praticato le spese e/o commissioni precedentemente comunicate al cliente.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, della dimensione dell'ordine, della velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per i derivati OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del miglior risultato possibile, a dare evidenza della corretta applicazione del modello di "*pricing*" adottato e comunicato formalmente ex ante al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terze (intermediari negozianti / *broker*), alla luce del quadro normativo MIFID, si ritiene che ricada sempre sul raccoglitore la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della *best execution*.

È fatta salva, comunque, per il raccoglitore la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell'esecuzione dell'ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negozianti tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

Revisione delle strategie

Un sistema di monitoraggio e rivisitazione efficiente delle presenti strategie consente l'individuazione e la correzione di eventuali carenze nel livello di qualità della stessa. Le funzioni della Banca tenute all'aggiornamento della presente norma sono chiamate ad individuare e proporre alle altre funzioni competenti per l'aggiornamento delle procedure interne, le eventuali modifiche da apportare alle procedure interne ed a collaborare per assicurarne una pronta emanazione e diffusione a tutte le risorse interessate.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione dovrà inoltre essere comunicata ai clienti e, pertanto, dovrà essere recepita dal documento di sintesi per la clientela.

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione informata in merito.

A tal proposito la Banca valuterà se le sedi di esecuzione/ negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione o agli accordi di esecuzione, la Banca provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

La revisione delle strategie potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- ❑ includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità
- ❑ assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di *Best Execution*;
- ❑ modificare altri aspetti delle propria strategie o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca.

Attraverso la Rete Aziendale vengono resi disponibili, per la consultazione, i documenti di execution policy con i negozianti cui la Banca ha dato assenso, nonché gli accordi di servizio con i broker - Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari redatta da Iccrea Banca SpA.

Costi e commissioni applicati da Banca Centro Emilia

I costi e le commissioni direttamente applicati da Banca Centro Emilia alla propria clientela sono riportati nell'Informativa Precontrattuale (Informazioni sui costi e sugli oneri) e nelle Condizioni Economiche , parte del Contratto Quadro per la prestazione dei servizi d'investimento.